



FIAIP®

**FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI**

● **Statuto**



Sede Nazionale: Via Sardegna, 50 - 00187 Roma - Tel. +39 06.452.31.81 - Fax +39 06.45.23.18.20
www.fiaip.it

Indice

Capo I	Natura - Struttura - Finalità	pag. 4
Capo II	Ammissioni, requisiti, modalità Soci ordinari - Soci onorari	pag. 5
	Perdita della qualità di Associato - Procedimento disciplinare	
	Sospensione cautelare	pag. 6
Capo III	Gli Organi Federali	pag. 9
Capo IV	Gli Organi Provinciali	pag. 10
Capo V	Gli Organi Regionali	pag. 15
Capo VI	Il Consiglio Nazionale	pag. 17
Capo VII	Il Comitato Esecutivo	pag. 21
Capo VIII	L'Ufficio di Presidenza Nazionale	pag. 22
Capo IX	La Segreteria Nazionale	pag. 23
Capo IX bis	La Tesoreria Nazionale	pag. 24
Capo X	La Giunta Nazionale	pag. 24
Capo XI	Il Congresso Nazionale	pag. 25
Capo XII	Il Collegio dei Probiviri	pag. 27
Capo XIII	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 29
Capo XIV	Scioglimento della Federazione	pag. 29
	Disposizioni transitorie e finali	pag. 30

FIAIP

Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali promossa dall'Assemblea Costituente del 23 ottobre 1976 a Firenze, legalmente costituita per atto Giuseppe Galafate Orlandi di Viareggio rep. n. 35557/1183 del 18 dicembre 1976, oggi ha sede in Roma, via Sardegna, 50 ed è regolata dal seguente

STATUTO

- allegato all'atto costitutivo del 18.12.1976 Notaio Giuseppe Galafate Orlandi,
- modificato dal Congresso Nazionale Straordinario del 3.02.80 tenutosi a Firenze il cui contenuto è stato reso pubblico mediante "deposito di documento" per atto Notaio Giandomenico Cardelli di Roma rep. n. 2219/384 del 19.09.1980,
- modificato ed integrato dal V Congresso Nazionale tenutosi a Milano il 16.05.1986 il cui contenuto è stato reso pubblico per atto Notaio Sergio Todisco di Milano rep. n. 34484/4162,
- modificato ed integrato dal VI Congresso Nazionale tenutosi a Riva del Garda (TN) il 30.09.89 verbalizzato ed autenticato dal Notaio Mauro Pappaglione di Trento rep. n. 34922/2984,
- modificato ed integrato dal VII Congresso Nazionale tenutosi a Rimini il 2.10.92 verbalizzato ed autenticato dal Notaio Pennino Giannantonio di Rimini rep. n. 13060/1246,
- modificato dall'VIII Congresso Nazionale tenutosi a Fiuggi (FR) il 27.10.95 con verbale autenticato dal Notaio Maria Ivana Pasqualina De Camillo di Fiuggi,
- modificato dal IX Congresso Nazionale tenutosi a Venezia il 20.11.98 con verbale autenticato dal Notaio Mario Faotto,
- modificato dal X Congresso Nazionale tenutosi a Torino il 16/17/18.11.2001 con verbale autenticato dal Notaio Alessio Paradiso rep. n. 5460 raccolta n. 2240,
- modificato dall'XI Congresso Nazionale tenutosi a Roma il 13/14/15 ottobre 2005 con verbale autenticato dal Notaio Antonio Oliva rep. n. 19451 raccolta n. 12416,
- modificato dal XII Congresso Nazionale tenutosi a Taormina il 15/16/17 ottobre 2009 con verbale autenticato dal Notaio Patrizia Vicari rep. n. 6618 raccolta n. 1990
- modificato dal Consiglio Nazionale del 10-11 giugno 2010 in prima votazione e Consiglio Nazionale del 27-28 ottobre 2010 in seconda votazione.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 23 maggio 2011 in prima votazione e Consiglio Nazionale del 19-20 ottobre 2011 in seconda votazione.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 19-20 ottobre 2011 in prima votazione e Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012 in seconda votazione.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 4-5 dicembre 2012 in prima votazione e Consiglio Nazionale 18-19 marzo 2013 in seconda votazione.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2013 in prima votazione e Consiglio Nazionale dell'11-12 giugno 2013 in seconda votazione.
- modificato dal XIII Congresso Nazionale tenutosi a Genova il 17/18/19 ottobre 2013 con verbale autenticato dal Notaio Paolo Mariotti di Genova, rep. n. 41912 raccolta n. 4621.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 19-20 giugno 2014 in prima votazione e Consiglio Nazionale del 3-4 dicembre 2014 in seconda votazione.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 15-16 giugno 2015 in prima votazione e Consiglio Nazionale del 12-13 novembre 2015 in seconda votazione.
- modificato dal XIV Congresso Nazionale tenutosi a Verona il 21/22/23 settembre 2017 con verbale autenticato dal Notaio Lorenzo Salvatore di Verona, rep. n. 26989 raccolta n. 15147.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 29-30 maggio 2018 in prima votazione e Consiglio Nazionale del 16-17 ottobre 2018 in seconda votazione.
- modificato dal Consiglio Nazionale del 20-21 febbraio 2019 in prima votazione e Consiglio Nazionale del 18-19 giugno 2019 in seconda votazione 2019.

CAPO I
NATURA - STRUTTURA - FINALITÀ
ART. 1

1. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, di seguito indicata in forma abbreviata FIAIP, è un'associazione professionale autonoma, indipendente ed apartitica, senza scopo di lucro, e di durata illimitata e che si richiama al principio di pari opportunità, sancito all'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Può aderire a confederazioni, enti, associazioni e società, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.
3. Ad essa possono aderire, purché esercenti l'attività professionale
 - a) gli agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso già iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio e soppressi ai sensi dell'art. 73 del Dlgs. N. 59/2010, nonché gli agenti immobiliari iscritti, ai sensi dell'art. 73 del Dlgs. N. 59/2010, nel Rea e gli agenti immobiliari titolari e legali rappresentanti, rispettivamente delle Ditte e delle Società iscritte nel Registro imprese.
 - b) tutti coloro che a vario titolo svolgano l'attività di intermediazione del credito (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e loro collaboratori) e che all'uopo siano autorizzati dalla normativa vigente; con esclusione degli intermediari finanziari (banche e società finanziarie), fatta comunque salva la previsione di cui al successivo comma c).
 - c) possono altresì aderire, organizzate in una sezione speciale, le persone giuridiche limitatamente alle società esercenti l'attività di mediazione creditizia, così come previste dal Dlgs. 141/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - d) Possono inoltre aderire alla Federazione gli agenti immobiliari che non svolgono più l'attività e abbiano raggiunto l'età pensionabile secondo le norme vigenti. Questi ultimi non sono soci ordinari, non godono del diritto di voto né di quello di elettorato passivo. La quota di iscrizione è stabilita dal Comitato Esecutivo.
4. La Federazione si articola in Collegi Provinciali che a loro volta si riuniscono in Collegi Regionali.
5. I Collegi Provinciali e Regionali operano nel rispetto dello Statuto con obbligo di rendiconto tramite invio dei verbali di ogni Assemblea e di ogni Consiglio, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi ai competenti organi statutariamente previsti.

ART. 2

1. La FIAIP ha i seguenti scopi:
 - a) tutelare ed assistere gli iscritti, nonché promuovere le condizioni e assumere tutte le altre iniziative sindacali necessarie ed opportune per la loro formazione e per la difesa dei loro interessi;
 - b) promuovere e favorire l'attività professionale dei mediatori creditizi, esplicitamente riferita al settore mutui e finanziamenti immobiliari;
 - c) promuovere lo sviluppo del settore turistico extra alberghiero nel cui ambito la categoria degli agenti immobiliari e dei mandatari a titolo oneroso può trovarsi ad operare;
 - d) promuovere e favorire tutte le iniziative che possano interessare la categoria nel campo assistenziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, culturale e associativo;
 - e) contribuire alla preparazione professionale dei propri iscritti con tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune;

- f) rappresentare gli iscritti nei vari organismi comunali, provinciali e regionali, nazionali e internazionali i cui scopi e compiti siano collegati con i loro interessi;
- g) designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti e organismi ai quali essa abbia interesse di partecipare per il perseguimento dei fini statutari;
- h) promuovere tutte le azioni necessarie ed opportune per ottenere l'approvazione di leggi adeguate allo svolgimento della professione dei propri associati;
- i) promuovere ed incentivare la collaborazione tra gli associati e tra questi ed i colleghi esteri

ART. 3

1. La FIAIP si propone altresì di curare l'immagine pubblica dei propri aderenti e deposita nelle forme di legge, a tal fine, un marchio di riconoscimento che i suoi organi utilizzeranno in tutte le loro comunicazioni e che anche i singoli iscritti potranno utilizzare fino a quando non contravvengano agli obblighi a loro carico previsti dal presente statuto.
2. È fatto divieto di utilizzare il marchio suddetto ovvero "FIAIP" per la denominazione di consorzi, società o gruppi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale.
3. Questi, qualora si costituissero, previa l'autorizzazione di cui al comma precedente, potranno solo aggiungere alla loro denominazione le parole "tra aderenti alla FIAIP".
4. L'uso del marchio FIAIP è consentito secondo le modalità fissate nel presente statuto e secondo le disposizioni che il Consiglio Nazionale vorrà definire.

CAPO II

ART. 4

AMMISSIONI, REQUISITI, MODALITÀ SOCI ORDINARI - SOCI ONORARI – SOCI SOSTENITORI

1. Possono essere ammessi a far parte della FIAIP, le persone fisiche esercenti la professione di: agenti immobiliari, mandatari a titolo oneroso, mediatori creditizi e ogni altra attività consentita dalla legge 39/1989 e successive modifiche e integrazioni.
- 1bis Possono altresì essere ammesse le persone giuridiche limitatamente a quelle indicate all'art.1 comma 3/c del presente statuto che costituiscono all'interno di Fiaip una sezione speciale, organizzata esclusivamente a livello nazionale, disciplinata da apposito regolamento, ed esprimerà un solo consigliere nazionale.
2. Gli iscritti persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 b che siano esclusivamente mediatori creditizi potranno avere un solo loro rappresentante nei consigli provinciali e nel comitato esecutivo.
3. Gli interessati, persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione al Presidente Provinciale e, in mancanza, Regionale o Interregionale e, ove non costituiti o mancanti, al Segretario Nazionale.
4. La domanda dovrà essere presentata all'organo competente, con riferimento alla provincia nella quale l'interessato svolge prevalentemente l'attività professionale.
5. Unitamente alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati:
 - certificato d'iscrizione al REA od al Registro delle imprese di cui l'agente immobiliare sia titolare o legale rappresentante; o comunque l'attestazione prevista per legge per l'esercizio dell'attività professionale;

- certificato attribuzione partita Iva e/o attestazione di dipendenza o collaborazione da agenzie immobiliari o di mediazione creditizia;
 - dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Codice Deontologico FIAIP contenente anche una specifica attestazione dell'interessato, da rendersi in modo espresso sotto la propria personale responsabilità, di non essere iscritto o aderire, neanche indirettamente, ad altre associazioni locali o nazionali aventi gli stessi scopi, ovvero scopi concorrenti o affini a quelli di FIAIP;
 - versamento delle quote associative nazionali ed eventualmente provinciali;
 - attestazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per la permanenza nel ruolo di cui alla legge 39/1989 e dal D.P.R. 28/7/2000 n. 287 e successive modifiche e integrazioni.
6. Possono essere ammesse a far parte della federazione quali soci onorari persone fisiche, giuridiche e fondazioni su proposta della Giunta Nazionale e delibera di ammissione del Consiglio Nazionale.
7. I soci onorari sono esenti dal versamento delle quote associative, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica associativa.
- 7bis Possono essere ammessi a far parte della Federazione anche soci sostenitori; gli stessi non hanno diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica associativa. Il contributo associativo dagli stessi dovuto ed i servizi riconosciuti agli stessi sono stabiliti con provvedimento del Comitato Esecutivo.
8. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori persone fisiche è decisa dal Consiglio Provinciale o Interprovinciale, ovvero, ove questo manchi dal Consiglio Regionale o Interregionale, e ove non costituiti o mancanti dal Segretario Nazionale, entro gg. 60 (sessanta) dalla presentazione della domanda con deliberazione assunta a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti, ove trattasi di organi collegiali. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Presidente Provinciale o Interprovinciale, ovvero il Presidente Regionale o il Segretario Nazionale dovranno comunicarlo senza ritardo all'interessato senza entrare nel merito delle motivazioni.
9. L'iscrizione si intende valida per l'anno solare in cui è stata deliberata l'ammissione e, a condizione che l'interessato sia ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente comma 5, si rinnova automaticamente in modo automatico, salvo dimissioni da comunicarsi con lettera raccomandata, rispettivamente al Presidente Provinciale, ovvero al Presidente Regionale o al Segretario Nazionale entro il 30 Settembre.

ART. 5
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La qualità di associato si perde: per morte, dimissioni, estromissione, a seguito di cancellazione dai ruoli o albi, espulsione, morosità.
 In caso di perdita della qualità di associato la quota di partecipazione è da intendersi intrasmissibile e non rivalutabile.
2. L'estromissione e l'espulsione - quest'ultima nel caso di violazione dei successivi artt. 7 e 8 e per fatti gravemente lesivi dell'immagine nonché degli interessi della Federazione - sono deliberate:
- DAL CONSIGLIO PROVINCIALE o INTERPROVINCIALE, ovvero DAL CONSIGLIO REGIONALE, ove manchi o non vi provveda il Consiglio Provinciale (v. art. 19);
 - DAL CONSIGLIO NAZIONALE, ove il provvedimento disciplinare riguardi Presidenti Provinciali, Presidenti Regionali e Consiglieri Nazionali nonché componenti della Giunta, del Comitato Esecutivo e associati componenti il Collegio dei Revisori dei

Conti e dei Probiviri e tutti gli associati che svolgano incarichi federativi nazionali anche in organismi, enti, associazioni, fondazioni e società nelle quali la Federazione abbia interessi e/o partecipazioni.

L'azione disciplinare sarà improcedibile decorso un anno dalla conoscenza del fatto addebitabile senza che sia stata iniziata l'inchiesta disciplinare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L'organo che assume l'iniziativa dell'inchiesta disciplinare, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, provvederà a formulare e comunicare la contestazione all'associato fissando allo stesso un congruo termine comunque non inferiore a gg. 15 (quindici) per il deposito di note e documenti a difesa. Il termine è da intendersi perentorio. Dal momento in cui all'associato sia stata comunicata nelle forme di legge (con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo) la contestazione dell'addebito si intende iniziata l'inchiesta disciplinare.
4. Ove l'associato sottoposto al provvedimento disciplinare nel termine concessogli per il deposito delle difese, chieda di essere ascoltato personalmente dovrà essere convocato in apposita udienza collegiale.
5. Ove manchi la richiesta di essere ascoltato personalmente, il collegio a sua discrezione potrà convocare l'associato per ascoltarlo personalmente, convocare testimoni, assumere informazioni e svolgere tutte le attività utili all'istruttoria.
6. L'organo che assume l'iniziativa dell'inchiesta disciplinare dovrà esaurire l'istruttoria ed emettere la decisione entro gg. 90 (novanta) dall'inizio dell'inchiesta disciplinare; tale termine potrà motivatamente essere prorogato per una sola volta ma per non più di ulteriori gg. 30 (trenta).
7. Il provvedimento disciplinare ha efficacia immediata.
8. Emesso il provvedimento, lo stesso, senza ritardo dovrà essere comunicato all'associato.
9. Avverso il provvedimento disciplinare emesso in prima istanza dal Consiglio Provinciale è ammesso motivato ricorso in seconda e ultima istanza esclusivamente al Consiglio Regionale. Avverso il provvedimento disciplinare emesso in prima istanza dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso in seconda e ultima istanza esclusivamente ai Probiviri.
10. Il ricorso potrà essere inoltrato senza formalità, ma in modo tale che ne venga attestato il ricevimento da parte dell'organo destinatario, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla avvenuta comunicazione del provvedimento all'interessato. Decorso invano il termine, il provvedimento disciplinare diventa definitivo. Al ricorso dovranno essere allegati, a pena di decadenza, tutti i documenti ritenuti utili a sostegno dello stesso. Nel caso in cui nel ricorso sia stata avanzata richiesta di essere ascoltato personalmente il ricorrente dovrà essere convocato in udienza collegiale e potrà farsi assistere da un difensore così come stabilito al comma 4; l'organo inquirente potrà provvedere anche ai sensi del comma 5 e, ove lo ritenga necessario, convocare in contraddittorio l'interessato e il presidente dell'organo che ha irrogato la sanzione con facoltà di delega ad altro membro del collegio, di convocare testimoni, assumere informazioni e svolgere tutte le attività utili all'istruttoria.
11. Del ricorso presentato dovrà essere data immediata notizia all'organo che ha emesso il provvedimento disciplinare, in persona del presidente, con fissazione di un termine non inferiore a gg. 15 (quindici) per il deposito di note e documenti. Si applicano i comma 4 e 5 del presente articolo.
12. L'organo investito del reclamo deciderà senza ritardo sulla eventuale istanza di "sospensiva" proposta dall'interessato.

13. L'istruttoria dovrà essere esaurita e la decisione emessa nei tempi fissati al comma 6. Il provvedimento dovrà senza ritardo essere comunicato all'interessato e all'organo federale che emise il provvedimento oggetto di ricorso.
14. La decadenza per morosità è pronunciata quando la morosità si sia protratta sino al 31 MARZO dell'anno in corso e l'associato, invitato a sanarla, non vi abbia provveduto nel termine di gg.30 (trenta) dalla ricezione del sollecito. In ogni caso il provvedimento viene notificato all'interessato dal Segretario Nazionale su proposta del Tesoriere Nazionale e/o del Presidente Provinciale di riferimento.
15. Il Presidente del Consiglio Provinciale, ovvero il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente Nazionale - a seconda delle rispettive competenze di cui al punto 2 -, per fatti gravemente lesivi dell'immagine nonché degli interessi della FIAIP, in via cautelare e in attesa di accertamenti, potranno deliberare la immediata sospensione dell'associato per un tempo massimo di gg.120 (centoventi). Il provvedimento cautelare perderà efficacia ove prima dello spirare del termine di sospensione intervenga la decisione dell'organo competente in sede disciplinare.
16. Ove l'associato intenda farsi assistere da un avvocato, dovrà comunicarlo all'organo che assume l'iniziativa dell'inchiesta disciplinare, entro il termine per il deposito di note e documenti a difesa. In tale caso, il suddetto organo potrà avvalersi del supporto tecnico-giuridico di un avvocato, escluso il diritto di voto sulla decisione. Nella ipotesi di cui al n. 10 del presente articolo, il termine della comunicazione da parte dell'associato, è quello della proposizione del ricorso. I termini si intendono perentori e la violazione degli stessi, comporta la decadenza dalla facoltà di farsi assistere da un avvocato.
17. Qualora la controversia non sia definibile con l'applicazione delle norme statutarie, si procede in analogia a quanto previsto dall'art. 12 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante le disposizioni sulla legge in generale.
18. La procedura fissata nel presente articolo si applica a tutti i procedimenti disciplinari indipendentemente dall'organo innanzi al quale si svolgono.

ART. 6

1. Gli associati hanno diritto di partecipare nelle forme statutarie all'attività della Federazione, nonché di chiedere pareri e suggerimenti, ed hanno il dovere morale di partecipare all'Assemblea annuale provinciale.
2. Hanno altresì diritto di utilizzare il marchio "FIAIP" solo per dichiararsi aderenti/associati alla Federazione, nel rispetto delle modalità che la Federazione vorrà fissare.

ART. 7

1. Gli associati sono obbligati ad uniformarsi alle delibere assunte dagli organi della Federazione e a rispettare tutte le norme statutarie, e sono obbligati, altresì, ad osservare il Codice Deontologico Professionale, al quale deve essere uniformata l'attività di ogni iscritto, e il cui testo fa parte integrante del presente Statuto e viene ad esso allegato sotto la lettera "A".
2. Gli associati rispondono in via oggettiva, nei confronti della Federazione, dei comportamenti non conformi al Codice Deontologico anche dei propri collaboratori, dipendenti e soci.

ART. 8

1. Gli associati assumono l'obbligo di prestarsi gratuitamente per il compimento delle attività connesse al raggiungimento degli scopi della Federazione e a corrispondere i contributi annuali stabiliti dagli organi preposti alla loro determinazione, salva la possibilità per il Comitato Esecutivo, di deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, la corresponsione di rimborsi spese compatibilmente con la situazione di bilancio purché si tratti di attività che siano contemplate dallo Statuto o che siano state richieste dai competenti organi statutari.
2. La deliberazione di eventuali gettoni di presenza compete al Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo e/o della Giunta.
3. Gli associati hanno altresì l'obbligo di non aderire ad associazioni locali o nazionali aventi gli stessi scopi, ovvero scopi concorrenti o affini.
4. Ove si riscontri la situazione di cui al comma precedente all'associato verrà contestata tale situazione di incompatibilità fissandogli un termine perentorio di gg. 15 (quindici) entro il quale egli dovrà dimostrare la cessazione della causa di incompatibilità sotto pena di espulsione. All'espulsione o alla declaratoria di decadenza provvede il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale, ovvero il Segretario Nazionale.
5. Al procedimento disciplinare si applica l'art. 5 del presente statuto.
6. I Collegi Provinciali possono deliberare contributi associativi straordinari a carico degli associati della loro provincia purché siano finalizzati ad investimenti sul territorio locale.
7. Il mancato pagamento della quota associativa nazionale e/o del contributo provinciale, anche straordinario, comporta l'espulsione dell'associato per morosità.

CAPO III

ART. 9

GLI ORGANI FEDERALI

1. GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE SONO:
 - IL CONGRESSO NAZIONALE
 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE
 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 - IL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE
 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE
 - IL VICE PRESIDENTE PROVINCIALE VICARIO
 - IL SEGRETARIO PROVINCIALE
 - IL CONSIGLIO REGIONALE
 - IL PRESIDENTE REGIONALE
 - IL VICE PRESIDENTE REGIONALE VICARIO
 - IL SEGRETARIO REGIONALE
 - IL CONSIGLIO NAZIONALE
 - LA GIUNTA NAZIONALE
 - IL COMITATO ESECUTIVO
 - IL PRESIDENTE NAZIONALE
 - IL PAST PRESIDENT NAZIONALE
 - IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO
 - I VICE PRESIDENTI NAZIONALI
 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
 - IL TESORIERE NAZIONALE
 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO IV
ART. 10
GLI ORGANI PROVINCIALI

1. In ogni Provincia in cui siano presenti almeno SETTE iscritti sarà costituito un Collegio Provinciale che elegge un Consiglio Provinciale.
2. E' prevista la possibilità di accorpamento dei Collegi Provinciali finalizzata alla formazione di un nuovo macro Collegio Provinciale, che dovrà contenere nel suo nominativo quello di tutte le Province accorpate.
3. L'avvio e l'avvenuta definizione della procedura di accorpamento deve essere comunicata dai Presidenti Provinciali interessati al Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale e al Presidente Regionale di riferimento. L'accorpamento deve essere deliberato da ciascuno dei Collegi Provinciali interessati con la maggioranza degli iscritti in prima convocazione e con la maggioranza di 2/3 dei presenti in seconda convocazione. Il macro Collegio Provinciale risultante dall'accorpamento dovrà eleggere al suo interno un Vicepresidente per ogni Provincia accorpata, che dovrà essere scelto tra gli iscritti nel territorio Provinciale considerato.

ART. 11

1. L'assemblea degli iscritti della Provincia si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte nell'anno, una entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio Provinciale a maggioranza di voti dei presenti, o anche su richiesta, fatta da almeno un terzo degli iscritti della Provincia, indirizzata al Presidente Provinciale.
3. Il Segretario Nazionale o, su delega di quest'ultimo, il Presidente Regionale, possono richiedere in qualunque momento al Presidente Provinciale la convocazione di un'assemblea provinciale su specifici argomenti. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro gg.7 (sette) e tenuta entro gg.15 (quindici) dalla convocazione con obbligo del Presidente Provinciale di trasmettere l'avviso di convocazione al Segretario Nazionale o al Presidente Regionale.
4. Decorsi gg. 7 (sette) dalla richiesta, ove il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione il Segretario Nazionale o il suo delegato Presidente Regionale possono procedere personalmente alla convocazione, sempre nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 13.

ART. 12

1. Il Consiglio Provinciale è formato dai Consiglieri Provinciali eletti ai sensi dell'art. 18, fra i quali il Consiglio elegge, secondo le stesse modalità previste dall'art. 16 e nei termini di cui all'art.17, il Vice Presidente Provinciale e il Segretario Provinciale.
2. Non possono assumere cariche in ciascun Consiglio Provinciale più di un affiliato e/o affiliante in reti di franchising o più di un socio operante nella medesima società d'intermediazione, con esclusione di consorzi, società o gruppi espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale.

ART. 13

1. L'Assemblea Provinciale è convocata per la prima volta dal Segretario Nazionale e quindi in seguito dal Presidente Provinciale a mezzo di comunicazione trasmessa con la modalità ritenuta più consona e idonea allo scopo (raccomandata a.r., telefax, e-mail, ecc.) da recapitarsi agli iscritti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata e deve essere inviata contemporaneamente anche al Presidente Regionale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Il Presidente Provinciale successivamente senza ritardo e comunque nel termine perentorio di gg. 15 (quindici) dall'assemblea, deve trasmettere al Presidente Regionale copia del processo verbale delle delibere assembleari.
4. I verbali aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci ed i bilanci medesimi dovranno essere trasmessi nel termine di cui al comma precedente sia al Presidente Regionale sia al Segretario Nazionale.

ART. 14

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli iscritti, ma a partire da Aprile, solo quelli in regola con il versamento delle quote.

ART. 15

1. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto a partecipare.
2. L'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione dopo un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza.
4. Di ogni Assemblea viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario Provinciale. Copia del verbale deve essere trasmessa nel termine perentorio di gg. 15 (quindici), a cura del Presidente Provinciale, ai soggetti indicati all'art. 13.
5. Nel caso in cui il Presidente Provinciale, senza giustificato motivo, non provveda a quanto previsto dal comma precedente, il Presidente Regionale e/o il Segretario Nazionale, quest'ultimo per quanto attiene la mancata trasmissione dei verbali di cui è destinatario, provvederanno a richiamare ufficialmente il Presidente Provinciale con comunicazione da inviarsi anche a tutti i Consiglieri Provinciali, invitandolo alla trasmissione dei verbali nel termine non maggiore di gg.7 (sette) sotto pena di decadenza dalla carica.
6. Nel caso in cui il Presidente Provinciale non adempia a quanto richiestogli, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso nei suoi confronti, il Consiglio Regionale, vagliata la questione, ne delibererà la decadenza dalla carica.
7. Nel caso di cui al comma precedente l'Assemblea Provinciale, convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, provvederà all'elezione del nuovo Presidente con espresso divieto di rielezione del Presidente decaduto per il periodo immediatamente successivo.

ART. 16

1. L'Assemblea procede alle votazioni per alzata di mano.
2. Il numero degli astenuti non viene calcolato agli effetti della votazione.
3. Le votazioni che hanno ad oggetto la elezione a cariche sociali e questioni relative a persone, iscritti e non, si svolgono a scrutinio segreto.
4. Nelle votazioni aventi ad oggetto nomine, incarichi, cariche sociali, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione alla FIAIP.
5. Le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli intervenuti all'Assemblea.
6. Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe.

ART. 17

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA:
 - a) Elegge il Presidente e i Consiglieri Provinciali.
 - b) In caso di macro Collegio accorpato ai sensi dell'art.10, elegge il Presidente, i Vicepresidenti per ciascuna Provincia accorpata e un numero di Consiglieri Provinciali individuati dall'articolo 18 comma 1.
 - c) Discute e delibera sulle attività e i programmi del Consiglio Provinciale.
 - d) Nell'ambito della propria autonomia amministrativa e fiscale approva il bilancio consuntivo e preventivo.
 - e) Determina, su proposta del Consiglio Provinciale, e tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Nazionale, la misura di eventuali contributi straordinari rispetto alla quota di iscrizione fissata in sede nazionale.
 - f) Designa i Delegati effettivi e supplenti al Congresso Nazionale.
2. Il Presidente Provinciale e il Segretario Provinciale non possono votare sul bilancio consuntivo e non si considerano ai fini delle maggioranze previste.

ART. 18

1. Il CONSIGLIO PROVINCIALE è composto da 5 (cinque) componenti, in presenza di non più di 40 (quaranta) iscritti; da 7 (sette) componenti, in presenza di non più di 70 (settanta) iscritti; da 9 (nove) componenti, in presenza di oltre 70 (settanta) iscritti; da 11 (undici) componenti, in presenza di oltre 150 (centocinquanta) iscritti.
2. I Consiglieri Provinciali sono eletti dalla Assemblea Provinciale con le modalità previste all'art.16.
3. Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, convocata, entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, dal Presidente Provinciale e, ove questo manchi, dal Segretario Nazionale, secondo le modalità previste all'art.21, elegge al suo interno e con le stesse modalità di cui all'art. 16, il Vice Presidente Provinciale Vicario e il Segretario Provinciale che durano in carica, come il Consiglio stesso, 4 (quattro) anni. Il Consiglio Provinciale eletto ai sensi dell'art.17 comma 1 let. b) nella sua prima seduta, ferme restando le medesime modalità e previsioni di cui al precedente periodo, elegge al suo interno il solo Segretario Provinciale.
4. I Consigli Provinciali dovranno essere rinnovati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura dei Congressi Nazionali.
5. Il Segretario Provinciale svolge anche le funzioni di Tesoriere.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario Provinciale venissero a mancare, gli eletti in loro sostituzione dureranno nella carica fino al completamento del mandato del Consiglio Provinciale.
7. Il Consiglio Provinciale potrà operare per settori attribuendo deleghe corrispondenti alle deleghe di settore conferite a livello nazionale. Le deleghe di settore potranno essere conferite anche a iscritti non facenti parte del Consiglio Provinciale.
8. Non può essere eletto ad assumere cariche in ciascun Consiglio Provinciale più di un affiliato e/o affiliante in reti di franchising, più di un socio operante nella medesima società di intermediazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12 comma 2°, più di un iscritto che eserciti esclusivamente o prevalentemente l'attività di mediatore creditizio (v. art. 4).
9. Nel caso di elezione di più affiliati e/o affilianti o di più di un socio operante nella medesima società o di più di un mediatore creditizio, farà parte del Consiglio Provinciale colui che avrà riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di iscrizione alla FIAIP.

ART. 19

1. Il Consiglio Provinciale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) Attua gli indirizzi generali delineati dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Regionale;
 - b) Promuove autonomamente in sede locale, nell'ambito dei suddetti indirizzi generali, iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - c) Predispone la relazione annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti;
 - d) Dà esecuzione alle delibere assembleari;
 - e) Delibera sulla richiesta di nuove iscrizioni;
 - f) Provvede, secondo la gravità delle violazioni accertate, alla ammonizione, censura, sospensione ed espulsione degli iscritti. Fatta salva la competenza esclusiva in materia disciplinare degli altri Organi Federali così come sancita all'art. 5;
 - f-1. Dovrà provvedere senza ritardo e dare inizio all'azione disciplinare nel termine di gg. 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto addebitabile all'associato.
 - f-2. All'azione disciplinare innanzi il Consiglio Provinciale si applica il procedimento previsto dall'art. 5, comma 2 ultimo capoverso, 3-4-5-6-7-8-9-10. Il procedimento disciplinare si conclude con il proscioglimento o con la irrogazione della sanzione ritenuta commisurata al fatto contestato ed accertato.
 - f-3. Avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare l'iscritto potrà proporre ricorso in seconda e ultima istanza esclusivamente al Consiglio Regionale con le modalità e termini fissati dall'art. 5 comma 10-11-12-13. Il procedimento, in sede di reclamo, potrà concludersi con la conferma della sanzione o con il proscioglimento dell'associato.
 - f-4. Ove il Consiglio Provinciale o il Consiglio Interprovinciale non abbiano dato inizio all'azione disciplinare nel termine di cui al comma f-1 del presente articolo, agli stessi dovrà surrogarsi il Consiglio Regionale.
 - f-5. Al procedimento disciplinare innanzi il Consiglio Regionale si applica la procedura prevista dal comma f-2 del presente articolo. È ammesso ricorso esclusivamente, in seconda e ultima istanza, ai Proviviri con le modalità e termini fissati all'art. 5 comma 10-11-12-13 del presente Statuto.
 - g) Il Consiglio Provinciale provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di quelli di straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea;
 - h) Nomina Commissioni di studio e di lavoro per problemi tecnici, legali e tributari. Tali Commissioni possono collaborare fra loro ed eventualmente, su espressa autorizzazione della Giunta Nazionale, con altre similari non espresse dalla Federazione;

- i) Sceglie i nominativi da segnalare alle Camere di Commercio quali componenti delle Commissioni Provinciali istituite dalla legge n. 39/1989. Il Presidente Provinciale ha l'obbligo di comunicare detti nominativi alle rispettive Camere di Commercio e al Segretario Nazionale nel termine di gg. 15 (quindici);
Il Presidente Provinciale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale la composizione della Commissione Provinciale del ruolo mediatori e relative variazioni;
- l) Individua coloro che dovranno fare parte della Commissione Paritetica Territoriale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.);
- m) Designa i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organizzazioni locali a cui la FIAIP sia interessata a partecipare per il perseguimento dei propri fini;
- n) Fornisce mozioni ed istanze al Segretario Nazionale affinché lo stesso le sottoponga alla Giunta Nazionale.

ART. 20

1. Il Presidente Provinciale convoca, almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso Nazionale, un'Assemblea Provinciale con all'ordine del giorno la nomina dei Delegati Provinciali effettivi e supplenti che potranno partecipare con diritto di voto al Congresso Nazionale.
2. La nomina dei Delegati Provinciali avverrà nella misura massima di 600 (seicento) unità in rappresentanza di tutti i Collegi Provinciali FIAIP. I delegati saranno quantificati proporzionalmente fra il numero degli associati paganti, calcolato ai fini congressuali, ed il numero degli associati nelle singole Province, garantendo almeno un delegato per ogni Collegio Provinciale costituito. Possono svolgere le funzioni di Delegato anche i Consiglieri Nazionali uscenti in tal caso ciascun delegato esprimerà tanti voti pari al numero degli associati che rappresenta oltre al suo.
3. Per ogni Delegato effettivo dovrà essere nominato un Delegato supplente, che parteciperà al Congresso nel caso di indisponibilità del Delegato effettivo.
4. L'indisponibilità del Delegato effettivo si manifesta con espressa dichiarazione dell'interessato o con la sua assenza al momento dell'inizio dei lavori congressuali.
5. Il Segretario Provinciale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia del verbale relativo alla nomina dei delegati nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso Nazionale.

ART. 21

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 120 (centoventi) giorni e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente Provinciale o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente Provinciale, deve essere recapitato ai destinatari a mezzo di comunicazione trasmessa con la modalità ritenuta più consona (raccomandata a.r., telefax, e-mail, ecc.), almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per le riunioni ordinarie e almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata per le riunioni straordinarie. Deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.
3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente Provinciale o di chi ne fa le veci.

5. Delle riunioni è redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Provinciale.
6. Copia del verbale a cura del Presidente dovrà essere inviato entro 15 (quindici) giorni al Presidente Regionale e nel caso di delibere aventi ad oggetto iscrizioni e sanzioni disciplinari anche al Segretario Nazionale.
7. In caso di omissione nella trasmissione dei verbali si applica l'art. 15 del presente Statuto.

ART. 22

1. I componenti del Consiglio Provinciale che senza giustificato motivo non partecipino, nell'anno solare a due riunioni consecutive del Consiglio Provinciale, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Presidente Provinciale.
2. Qualora, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio venga a mancare, a questi subentra il primo dei non eletti.
3. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare i due terzi o più dei componenti del Consiglio, il Presidente Provinciale, il Consigliere più anziano in carica o almeno il 10 (dieci) per cento degli iscritti possono indire un'Assemblea Straordinaria.
4. Nel caso di mancata convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, i poteri consiliari vengono assunti dal Presidente Regionale.

ART. 23

1. La carica di Presidente Provinciale non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi e completi.

CAPO V

ART. 24

GLI ORGANI REGIONALI

1. Il Consiglio Regionale può essere costituito in tutte le Regioni del territorio Nazionale.
2. Il Consiglio Regionale è composto da tutti i Consiglieri Provinciali dei Collegi Provinciali costituiti nella Regione, che sono componenti di diritto.
3. I Consiglieri Regionali decadono con il decadere dalla carica di Consigliere Provinciale.
4. Il Consiglio Regionale viene convocato per la prima volta dal Segretario Nazionale, con le stesse modalità previste all'art. 13, ed elegge nell'ambito dei soci ordinari del Collegio Regionale:
 - IL PRESIDENTE REGIONALE;
 - IL VICE PRESIDENTE REGIONALE VICARIO;
 - IL SEGRETARIO REGIONALE;che durano in carica sino alla costituzione del successivo Consiglio Regionale che, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del Congresso Nazionale ordinario, dovrà riunirsi su convocazione del Presidente uscente e provvedere al rinnovo delle cariche eleggendo il Presidente Regionale, il Vice Presidente Regionale Vicario, il Segretario Regionale e i Delegati di Settore.
- 4 bis Il Consiglio Regionale potrà operare per settori attribuendo deleghe di settore corrispondenti a quelle conferite a livello nazionale.

5. Il Presidente Regionale, il Vice Presidente Regionale vicario, il Segretario Regionale e i Delegati Regionali di settore potranno essere sfiduciati e decadranno dalla carica con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio Regionale che potrà anche per tale scopo autoconvocarsi su richiesta della maggioranza dei propri componenti.

ART. 25

1. Il Consiglio Regionale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) nel quadro della propria autonomia amministrativa e fiscale approva il bilancio consuntivo e preventivo.
 - b) Designa i propri rappresentanti presso Enti, Commissioni ed Organizzazioni a carattere regionale o interregionale ai quali la FIAIP abbia interesse a partecipare per il perseguimento dei propri fini.
 - c) Coordina e controlla l'attività dei Collegi Provinciali con mandato di commissariare le Province inattive e/o inadempienti delle norme statutarie.
 - d) In materia disciplinare ha i poteri attribuitigli dagli artt.5 c.2° e 19 f-3 e f-4 dello Statuto.

ART. 26

1. Il Presidente Regionale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) coordina l'attività dei Collegi Provinciali;
 - b) vigila circa l'osservanza delle norme statutarie e del Codice Deontologico nell'ambito del Collegio Regionale o Interregionale;
 - c) esercita una funzione di controllo circa il rispetto degli indirizzi stabiliti dal Congresso;
 - d) fornisce pareri a richiesta dei Consigli Provinciali;
 - e) provvede al controllo della gestione finanziaria dei Collegi Provinciali;
 - f) ha facoltà di istituire un Comitato Consultivo costituito dai Consiglieri Nazionali della Regione e da eventuali responsabili di settore;
 - g) ha facoltà di convocare in assemblea i Presidenti Provinciali e ha facoltà di indire una Assemblea Regionale degli iscritti;
 - h) ha facoltà di nominare di volta in volta un suo delegato per la partecipazione alla Giunta Nazionale (art. 41);
 - i) ogni sei mesi relaziona il Segretario Nazionale sulle attività svolte nell'ambito della regione.
 - l) la carica di Presidente Regionale non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi e completi.
 - m) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.

ART. 27

1. Il Presidente, con le stesse modalità previste dall'art.13, convoca il Consiglio almeno due volte l'anno nell'arco dell'anno solare; deve altresì convocarlo ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente deve altresì convocare il Consiglio almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso Nazionale Ordinario, al fine di presentare in Consiglio Nazionale programmi politici, documenti programmatici e gestionali, nonché entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del Congresso Nazionale ordinario per le elezioni previste all'art.46.
3. Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di consiglieri. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente, o di chi ne fa le veci.

4. Copia del verbale di ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere inviata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, a cura del Presidente, alla Segreteria Nazionale. Allorché trattasi dei verbali relativi ai bilanci, unitamente alla copia degli stessi dovrà essere trasmessa copia del bilancio preventivo e consuntivo.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale, senza giustificato motivo, non provveda a quanto previsto dal comma precedente, il Segretario Nazionale provvederà a richiamarlo ufficialmente invitandolo alla trasmissione dei verbali nel termine non maggiore di gg. 15 (quindici), sotto pena di decadenza dalla carica.
6. La decadenza è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del Segretario Nazionale.
7. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio Regionale.

ART. 28

1. I Consiglieri Regionali che senza giustificato motivo non partecipino nell'anno solare ad almeno una riunione del Consiglio Regionale saranno dichiarati decaduti dalla carica ivi compresa quella di Consigliere Provinciale con provvedimento del Segretario Nazionale su proposta del Presidente Regionale.
2. Il provvedimento sarà trasmesso senza ritardo al Consigliere Regionale dichiarato decaduto, al Presidente ed al Segretario Provinciale di appartenenza, che dovranno darne comunicazione nel corso del primo Consiglio Provinciale utile.

CAPO VI

ART. 29

IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il CONSIGLIO NAZIONALE è costituito presso la sede nazionale della Federazione ed è composto da:
 - COMITATO ESECUTIVO
 - PRESIDENTI REGIONALI
 - PRESIDENTI PROVINCIALI
 - PAST PRESIDENT NAZIONALE
 - PRESIDENTE DELLA CONFEDILIZIA O DA UN SUO DELEGATO
2. Il Comitato Esecutivo, il Past President Nazionale ed il Presidente della Confedilizia o il suo delegato non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini del quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.
3. I Presidenti Regionali esprimono nell'assemblea ciascuno un voto.
4. I Presidenti Provinciali che partecipano al Consiglio Nazionale esprimono nello stesso un numero di voti pari agli iscritti al proprio Collegio Provinciale che sono in regola con la quota associativa al 31 marzo.
5. I Presidenti Provinciali e i Presidenti Regionali, quali membri di diritto, in caso di indisponibilità, delegano la propria partecipazione rispettivamente i propri Vicepresidenti o Segretari.
6. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al Consiglio Nazionale per due volte consecutive dei Presidenti Provinciali e Regionali o dei loro delegati, comporta la

automatica decadenza dell'assente ingiustificato dalla carica di Presidente Provinciale o di Presidente Regionale.

7. Fatta eccezione per i casi esplicitamente previsti, non sono ammesse deleghe al Consiglio Nazionale.

ART. 30

1. Il Consiglio Nazionale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo ed attua sotto la propria responsabilità i relativi adempimenti fiscali e amministrativi con espresso divieto di attribuzione o distribuzione agli associati, neanche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
 - b) Decide sui conflitti in merito alla determinazione e approvazione dei budget particolareggiati di spesa che dovessero insorgere tra Comitato Esecutivo e Giunta allorché ne sia investito dal Presidente del Comitato Esecutivo o dal Presidente della Giunta;
 - c) Il Consiglio Nazionale ha il potere di sfiduciare per gravi motivi gli organi o i singoli componenti degli organi della Federazione di nomina congressuale o di nomina dello stesso Consiglio Nazionale in una Assemblea nella quale siano espressi i voti di non meno dei 2/3 degli aventi diritto al voto e che delibererà con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi e con le stesse modalità e le medesime maggioranze provvederà alle nuove nomine;
 - d) Nei casi previsti al punto c), per quanto possibile e compatibilmente con le previsioni statutarie, le funzioni del singolo componente mancante sino alla nuova nomina, da effettuarsi nei tempi tecnici più ridotti possibili, verranno assunte ad interim dal Presidente Nazionale o, su delega di questi, dal Vice Presidente Nazionale vicario;
 - e) I nuovi eletti durano in carica sino al successivo Congresso Nazionale;
 - f) Nei casi previsti al punto c) ed h), anche i componenti del Comitato esecutivo hanno diritto di voto e il numero dei componenti presenti viene computato per il computo delle maggioranze fissate al comma c) del presente articolo;
 - g) Nel caso in cui la sfiducia riguardi la persona del Presidente Nazionale o nel caso in cui lo stesso venga a mancare per qualsiasi motivo non è nei poteri del Consiglio Nazionale provvedere alla nomina del successore, ad eccezione di quanto disposto al punto h) del presente articolo in caso di dimissioni. La carica viene assunta dal Vice Presidente Nazionale vicario per l'ordinaria amministrazione, il quale dovrà provvedere alla immediata convocazione del Congresso Nazionale da tenersi nei 120 (centoventi) giorni successivi;
 - h) Solo nel caso in cui la carica di Presidente Nazionale rimanga vacante per dimissioni sarà in facoltà del Consiglio Nazionale, sempre con le maggioranze di cui al punto c), decidere se indire un nuovo Congresso Nazionale o provvedere in via straordinaria alla elezione del nuovo Presidente Nazionale con le modalità di cui al comma c) ed f) del presente articolo;
 - i) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
 - l) Applica gli indirizzi programmatici, politici e strategici fissati dal Congresso e vigila sulla realizzazione degli stessi da parte degli altri organi federativi e propone ulteriori indirizzi strategici, politici e programmatici che dovessero risultare attuali, opportuni ed utili in base alla evoluzione delle necessità della FIAIP;
 - m) Ha il potere di convocare a chiarimenti il Comitato Esecutivo e la Giunta in persona dei rispettivi Presidenti e singoli componenti dei citati organi;
 - n) Ha facoltà di cooptare un massimo di 3 (tre) membri onorari, senza diritto di voto, scelti tra iscritti e non iscritti alla FIAIP che siano ritenuti particolarmente meritevoli per quanto fatto a favore della Federazione, su proposta di un componente iscritto del Consiglio Nazionale. Sul punto decide a maggioranza dei suoi componenti;

- o) Approva eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto predisposti dal Comitato Esecutivo e sottoposti a parere non vincolante della Giunta Nazionale che dovessero essere ritenuti necessari per la migliore operatività della Federazione;
- o bis) Ferma restando la competenza del Congresso Nazionale anche il Consiglio Nazionale su richiesta di almeno 2/3 dei voti espressi dai suoi componenti, potrà deliberare eventuali modifiche statutarie con le maggioranze previste dal comma C del presente articolo (i 2/3 dei voti degli aventi diritto al voto e voto favorevole dei 2/3 dei presenti).
Le modifiche eventualmente approvate perché entrino in vigore dovranno essere riapprovate dal Consiglio Nazionale in seconda lettura con le medesime maggioranze richieste per la prima approvazione ma non prima che siano decorsi almeno due mesi dalla prima votazione.
- p) Su proposta del Comitato Esecutivo designa i propri rappresentanti presso commissioni e organizzazioni nazionali e internazionali;
- q) Sentiti il Comitato Esecutivo e la Giunta Nazionale dà parere sui progetti di legge e sui regolamenti che riguardano le finalità della FIAIP;
- r) Dà parere sulle iniziative dei singoli Collegi Provinciali e Consigli Regionali con la finalità di estendere e uniformare l'operato territoriale a livello nazionale;
- s) Dà parere sulle adesioni di cui all'art. 1, comma 2;
- t) Determina, su proposta del Comitato Esecutivo, la misura della quota associativa FIAIP da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti. Determina altresì la parte di quota associativa da stornare ai Collegi Provinciali ed ai Collegi Regionali;
- u) Verifica e attua gli indirizzi generali stabiliti dal Congresso Nazionale;
- v) Decide, ai sensi dell'art. 4, sull'ammissione dei Soci Onorari;
- z) Esercita, ove ciò si renda necessario, i poteri di straordinaria amministrazione della Federazione;
- w) Elegge i Presidenti Onorari per acclamazione.

ART. 31

1. Il Consiglio Nazionale ha altresì potere disciplinare nei confronti dei componenti della Giunta Nazionale, del Comitato Esecutivo e degli associati componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nonché nei confronti di tutti gli associati che svolgano incarichi federali in organismi, enti, associazioni e fondazioni, società nelle quali la Federazione abbia interessi e partecipazioni e secondo la gravità delle violazioni accertate ammonisce, censura, sospende, per un periodo determinato e comunque non superiore a gg. 120 (centoventi), ed espelle.
2. Il Consiglio Nazionale dovrà provvedere senza ritardo a dare inizio all'azione disciplinare nel termine di gg. 90 (novanta) dalla conoscenza del fatto addebitabile all'associato. L'azione disciplinare diverrà improcedibile decorso un anno dalla conoscenza del fatto senza che sia stata iniziata l'inchiesta disciplinare (art. 5 comma 3). Al procedimento disciplinare si applica la procedura prevista dall'art. 5 c.3-4-5-6-7-8.
3. Avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri al quale si applica la procedura prevista dall'art. 5 comma 9-10-11-12-13.
4. Nel caso in cui il provvedimento disciplinare riguardi uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, salva la facoltà di sfiducia del Consiglio Nazionale, nel Collegio in sede di reclamo siederà e giudicherà integrato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale con diritto di voto.
5. Il Consiglio Nazionale a sua discrezione al proprio interno potrà nominare una Commissione disciplinare di cinque membri che su sua delega eserciterà i poteri disciplinari secondo la procedura prevista nel presente Statuto ed il regolamento interno che vorrà stabilirsi.

ART. 32

1. Ai Consiglieri Nazionali Presidenti Regionali o Provinciali, che per qualsiasi ragione vengano a mancare, subentrano temporaneamente il relativo Vicepresidente o il Segretario.
2. Il Consiglio Regionale o il Consiglio Provinciale di riferimento entro 60 (sessanta) giorni dalla vacatio della carica dovrà provvedere alla elezione del Presidente mancante.

ART. 33

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte nell'anno solare, con le stesse modalità previste dall'art. 13.
2. Il Presidente Nazionale deve altresì convocare il Consiglio Nazionale quando ciò gli sia richiesto da almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto o da almeno sei Presidenti Regionali;
3. Il Presidente Nazionale stabilisce l'ordine del giorno fissando gli argomenti su cui deliberare tenendo conto delle eventuali indicazioni pervenutegli dal Consiglio Nazionale stesso, dal Comitato Esecutivo, dalla Giunta Nazionale e, nel caso previsto al comma 2 del presente articolo, dai Presidenti Regionali richiedenti. Nell'ordine del giorno saranno indicati luogo, data e ora della riunione;
4. Il Consiglio Nazionale sarà presieduto da un Presidente dell'Assemblea nominato nel corso del primo Consiglio Nazionale dopo il Congresso durante il quale si provvederà alla nomina anche di due Vice-Presidenti;
5. Il Presidente e i due Vice-Presidenti di cui al comma precedente hanno il compito di coordinare e dirigere i lavori dell'Assemblea, durano in carica un anno, sono rieleggibili e hanno diritto di voto;
6. Il Segretario Nazionale ha la funzione di Segretario dell'Assemblea, ne redige il verbale sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea;
7. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Nazionale e dal Presidente dell'Assemblea;
8. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in via ordinaria in Roma ma, su decisione del Comitato Esecutivo, potrà essere convocato in via straordinaria in qualsiasi altra località del territorio nazionale;
9. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza;
10. Il voto del Presidente del Consiglio Nazionale o di chi ne faccia le veci non è preminente in caso di parità;
11. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate a cura del Segretario Nazionale a tutti i componenti e agli interessati dalle stesse entro gg. 60 (sessanta) dalla riunione.

CAPO VII
ART. 34
IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da:
 - Presidente Nazionale
 - Vice Presidente Nazionale Vicario
 - Segretario Nazionale
 - Tesoriere Nazionale
 - Sei Vice PresidentiTutti di nomina congressuale, salvo quanto previsto in via straordinaria all'art. 30;
2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente Nazionale il quale provvederà alla sua convocazione tempestivamente dopo il Congresso Nazionale stabilendo l'ordine del giorno e fissando gli argomenti su cui deliberare, luogo, data e ora della riunione;
3. Il Segretario Nazionale ha la funzione di Segretario della Assemblea, ne redige il verbale sotto la direzione del Presidente;
4. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti;
5. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.
6. I componenti il Comitato Esecutivo non possono ricoprire altre cariche dirigenziali federative elettive.

ART. 35

1. IL COMITATO ESECUTIVO:
 - a) Predisporre il bilancio preventivo con indicazione specifica dei budget di spesa complessivi assegnati ai singoli settori e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - b) Realizza gli indirizzi programmatici, politici, strategici in base a quanto deliberato dall'Assemblea congressuale e dal Consiglio Nazionale;
 - c) Fissa le priorità degli obiettivi da raggiungere;
 - d) Predisporre i budget particolareggiati di spesa nell'ambito dei singoli settori da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale;
 - e) Delibera su tutta l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
 - f) Delibera l'assunzione e la cessazione del rapporto dei dirigenti, di dipendenti ivi compresi quelli delle sedi decentrate della Federazione e verifica le modalità contrattuali ed economiche degli eventuali consulenti esterni.
 - g) Ha una competenza residuale su tutto ciò che non sia di competenza della Giunta Nazionale, del Consiglio Nazionale e di qualsiasi altro organo della Federazione.
 - h) È sua facoltà convocare la Giunta Nazionale per sentirne il parere sui singoli argomenti.
 - i) Almeno ogni tre mesi il Comitato Esecutivo partecipa alle sedute della Giunta Nazionale per relazionare sulle attività del comitato medesimo.
 - l) Predisporre eventuali regolamenti di attuazione dello statuto che dovessero essere ritenuti necessari per la migliore operatività della FIAIP, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale previo parere non vincolante della Giunta Nazionale.
 - m) Conferisce deleghe ai Vice Presidenti nazionali

CAPO VIII
ART. 36
L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza Nazionale si articola nelle seguenti cariche:
 - PRESIDENTE NAZIONALE
 - VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO
 - PRESIDENTI ONORARI
 - PAST PRESIDENT
2. Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale Vicario sono eletti dal Congresso Nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 30 ed hanno funzioni consultive e di rappresentanza, durano in carica fino al successivo Congresso Nazionale, e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi completi nella medesima carica. Il Presidente Nazionale che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi completi non potrà, ma solo per il mandato immediatamente successivo, essere ricandidato a ricoprire alcuna carica statutaria competendogli esclusivamente quella di Past President, componente di diritto del Consiglio Nazionale (v. art. 29).
3. I Presidenti Onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale per acclamazione e durano in carica fino al successivo Congresso Nazionale, possono essere riconfermati e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
4. Il Presidente Nazionale uscente assume in modo automatico la carica di Past President.
5. Il Past President alla scadenza del suo incarico assume automaticamente la carica di Presidente Onorario.
6. I Presidenti Onorari nominati dal Consiglio Nazionale durano in carica sino al successivo Congresso.
7. Il Consiglio Nazionale può nominare due Presidenti Onorari.
8. I Presidenti Onorari potranno presiedere commissioni di studio e di lavoro e ricoprire incarichi di fiducia su mandato del Presidente Nazionale.

ART. 37

1. Il Presidente Nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 30, è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti alla Federazione da almeno quattro anni e oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) Ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - b) Assume la relativa responsabilità di carattere legale, tecnico, politico ed amministrativo;
 - c) Attua, per quanto di sua competenza, le delibere congressuali e le scelte del Consiglio Nazionale salvaguardando il perseguimento degli indirizzi politici e strategici della Federazione;
 - d) Può formulare scelte e programmi da sottoporre all'approvazione degli organi decisionali della Federazione anche sulla base di indicazioni rivenienti da altri organismi federativi;
 - e) Instaura e cura i rapporti con organismi esterni, istituzionali, politici e/o amministrativi, e/o sindacali nonché con qualunque altra organizzazione la cui attività sia di utilità per il perseguimento degli scopi associativi e promuove iniziative e programmi legislativi a tutela e difesa della categoria nel rispetto degli indirizzi congressuali e/o del Consiglio Nazionale;

- f) Nell'ambito dei propri poteri, verifica l'attività dei componenti del Comitato Esecutivo e relaziona gli organi federali, con potere di proporre motivata sfiducia del singolo componente al Consiglio Nazionale previo parere non vincolante della Giunta Nazionale;
- g) Organizza l'ufficio studi e l'ufficio stampa che potrà gestire anche con consulenti esterni e coadiutori scelti tra gli associati della Federazione;
- h) Sotto la propria responsabilità può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- i) È competente per tutto quanto non sia di specifica attribuzione dei singoli componenti del Comitato Esecutivo;
- j) Pone in esecuzione tutte le delibere del Comitato Esecutivo che non attengano attribuzioni, competenze ed obblighi specifici dei singoli componenti del Comitato Esecutivo medesimo;
- k) Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce il Presidente Nazionale in tutti i casi in cui questi lo deleghi; ove, per qualsiasi ragione, il Presidente Nazionale non possa svolgere le proprie funzioni per grave impedimento o qualora il Presidente Nazionale venga a mancare ne assume le funzioni fino a nomina del nuovo Presidente Nazionale; in questo caso un nuovo Vice Presidente Nazionale Vicario viene nominato dal Consiglio Nazionale convocato entro 45 (quarantacinque) giorni con le stesse modalità previste dall'art. 13 con delibera da assumersi con le stesse modalità previste dall'art. 30 del presente Statuto.

ART. 38

1. I Vice Presidenti Nazionali con delega nell'ambito delle competenze loro attribuite, nel rispetto dei budget di spesa particolareggiati, realizzano gli obiettivi programmatici della Federazione così come individuati nelle priorità dal Congresso e dal Consiglio Nazionale assumendo tutte le iniziative necessarie ed opportune per il conseguimento dello scopo.
2. Potranno avvalersi di coadiutori scelti nella persona di altri associati e di consulenti esterni.
3. Dovranno sempre operare secondo principi di prudenza ed economicità.

CAPO IX

ART. 39

LA SEGRETERIA NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale è eletto in via ordinaria in sede di Congresso Nazionale, salvo quanto previsto all'art. 30, e oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) Coordina e controlla che a livello locale vengano attuate le disposizioni statutarie, del Comitato Esecutivo, della Giunta e del Consiglio Nazionale e in caso di gravi inadempienze e per attività lesive degli interessi e della immagine della Federazione potrà proporre il commissariamento dei Consigli Provinciali e Regionali nonché la decadenza dei Presidenti dei Consigli Provinciali e Regionali al Consiglio Nazionale;
 - b) Attua, per quanto di sua competenza, le decisioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale e del Comitato Esecutivo;
 - c) Cura l'organizzazione interna delle sedi nazionali della Federazione, nonché la gestione operativa del personale dipendente;
 - d) Sovrintende al regolare funzionamento degli uffici sedi periferiche della Federazione.
 - e) Adotta i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del presente Statuto.

CAPO IX bis
ART. 40
LA TESORERIA NAZIONALE

- 1 La Tesoreria Nazionale è retta dal Tesoriere Nazionale il quale, eletto in via ordinaria in sede di Congresso Nazionale, salvo quanto previsto all'art. 30, oltre a svolgere gli altri compiti eventualmente attribuitigli dal presente Statuto:
 - a) Cura la gestione economica della Federazione vigilando sui ricavi e sulle spese;
 - b) Fornisce al Comitato Esecutivo informazioni dettagliate sulla consistenza di cassa, sulle previsioni di spese e di incasso;
 - c) Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo in forma analitica sotto la diretta responsabilità del Presidente Nazionale;
 - d) Cura le modalità del tesseramento nonché la riscossione delle quote associative e procede alla compilazione degli elenchi regionali, che mette a disposizione della Segreteria Nazionale;
 - e) Provvede al versamento dei ristorni delle quote spettanti ai Consigli Regionali e Provinciali;
 - f) Ha potere di firma di atti di amministrazione congiuntamente al Presidente Nazionale o ad un suo delegato nominato all'interno del Comitato Esecutivo;
 - g) Potrà essere riconosciuto al Tesoriere Nazionale un potere di firma disgiunto che verrà regolamentato secondo modalità e termini decisi dal Consiglio Nazionale.

CAPO X
ART. 41
LA GIUNTA NAZIONALE

- 1 La Giunta Nazionale è costituita dai Presidenti Regionali.
- 2 I componenti della Giunta hanno facoltà di delegare la partecipazione alla stessa al Vice Presidente Regionale o al Segretario Regionale; la delega è valida solo per la riunione cui si riferisce;
- 3 La Giunta Nazionale è convocata e insediata per la prima volta dal Presidente Nazionale che provvederà a convocarla al più presto dopo il Congresso Nazionale;
- 4 Nel corso della prima riunione la Giunta provvede alla nomina di un Presidente e di due Vice Presidenti dell'Assemblea con il compito di coordinare e dirigere i lavori della riunione; il Presidente e i due Vice Presidenti durano in carica un anno e sono rieleggibili;
- 5 Il Segretario Nazionale ha la funzione di segretario della riunione e ne redige il verbale sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea;
- 6 Il Presidente della Giunta fissa l'ordine del giorno stabilendo gli argomenti su cui deliberare tenuto anche conto delle indicazioni pervenutegli dagli stessi Presidenti Regionali, dal Comitato Esecutivo, dal Consiglio Nazionale e dagli altri organi della Federazione;
- 7 Sono valide le riunioni con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- 8 Copia dei verbali, su decisione della Giunta, potrà essere inviata ai Consiglieri Nazionali a cura del Segretario Nazionale.

FUNZIONI, COMPETENZE E POTERI
DELLA GIUNTA NAZIONALE

- a) Supervisiona le attività del Comitato Esecutivo;

- b) Verifica il perseguimento degli indirizzi politici della Federazione fissati dal Congresso e/o dal Consiglio Nazionale;
- c) Approva i budget particolareggiati di spesa dei singoli settori predisposti dal Comitato Esecutivo e ha il potere di chiedere con decisione motivata al Comitato Esecutivo le modifiche e le integrazioni che riterrà opportune;
- d) Ha il potere di chiamare a chiarimenti il Comitato Esecutivo o i singoli Vice Presidenti con delega di settore;
- e) Se richiesto, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo anche a mezzo di un componente all'uopo delegato, per rendere parere non vincolante su singoli argomenti;
- f) Appronta documenti di indirizzo e programmatici da rimettere al Comitato Esecutivo;
- g) Designa i membri dell'Ente Bilaterale Nazionale di cui al C.C.N.L.;
- h) Propone al Consiglio Nazionale l'ammissione di soci onorari ed i nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri.

CAPO XI

ART. 42

IL CONGRESSO NAZIONALE

- 1 Il Congresso Nazionale è l'organo supremo della Federazione. Ad esso spettano l'elaborazione della linea politica, economica e organizzativa della Federazione stessa, nonché delle modifiche allo Statuto, la nomina del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario, dei Vice Presidenti, del Segretario Nazionale, del Tesoriere Nazionale, la decisione, da assumere ai sensi dell'art. 50, circa lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 43

- 1 Il Congresso Nazionale è aperto a tutti gli iscritti, e viene convocato in via ordinaria una volta ogni 4 (quattro) anni, entro il 30 (trenta) ottobre e, in via straordinaria si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dalla data della richiesta di convocazione o allorché si verifichi quanto previsto all'art. 30 lett. g).
- 2 La richiesta di convocazione straordinaria potrà essere fatta dai 2/3 dei Consiglieri Nazionali aventi diritto al voto e dovrà essere accompagnata da una relazione motivata relativa alla opportunità della convocazione, sulla quale è escluso ogni sindacato di merito.
- 3 La convocazione del Congresso Nazionale avviene, a cura del Presidente Nazionale, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, indirizzata ai Presidenti Provinciali e ai Presidenti Regionali almeno 120 (centoventi) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso.
- 4 Nell'ipotesi di convocazione di un Congresso Nazionale straordinario il Consiglio Nazionale stabilirà modalità e termini di convocazione anche in deroga a quelli previsti per la convocazione del Congresso ordinario.
- 5 La convocazione del Congresso Nazionale deve contenere: l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione. Una seconda convocazione, di identico contenuto a quello della convocazione di cui al precedente comma, deve essere inviata, sempre a cura del Presidente Nazionale, con le stesse modalità di cui al comma 3, ai Delegati effettivi e supplenti dei Collegi Provinciali e ai Consiglieri Nazionali aventi diritto al voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso. Il luogo e la data del Congresso vengono deliberati dal Consiglio Nazionale. L'organizzazione dei lavori del Congresso e più in generale l'ordine delle relazioni

congressuali, vengono approvati dal Consiglio Nazionale su proposta congiunta della Giunta Nazionale e del Comitato Esecutivo. In ogni caso il Consiglio Nazionale potrà deliberare la regolamentazione dei lavori congressuali entro 120 (centoventi) giorni prima della data prevista del Congresso.

- 6 Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, di prendere parola, ma non ha diritto di voto.

ART. 44

- 1 Al Congresso Nazionale hanno diritto di voto:
 - a) I Consiglieri Nazionali eletti dopo la chiusura del Congresso precedente ai sensi dell'art. 46 e i componenti di diritto del Consiglio Nazionale uscente, aventi diritto al voto;
 - b) I Delegati dei Collegi Provinciali nominati ai sensi dell'art. 20.
- 2 Per l'esercizio del diritto di voto, agli effetti congressuali, occorre essere in regola con il versamento delle quote associative.
- 3 Il Congresso è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
- 4 Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 5 Per lo scioglimento della Federazione occorre la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.
- 6 All'atto dell'insediamento del Congresso Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, vengono nominati, a maggioranza degli aventi diritto al voto:
 - Il Presidente del Congresso;
 - Il Segretario del Congresso, che ha il compito di redigere il verbale;
 - La Commissione Elettorale composta da un Presidente e da 4 (quattro) Scrutatori.

ART. 45

- 1 Le elezioni congressuali avvengono nel modo seguente:
 - a) Per una data risalente ad almeno 120 (centoventi) giorni prima del Congresso Nazionale, il Presidente Nazionale, con le stesse modalità previste all'art. 13 convoca il Consiglio Nazionale per accogliere le modifiche statutarie, i programmi politici, documenti programmatici e gestionali presentati dai Consigli Regionali, dai Consigli Provinciali e dai singoli associati. Trascorso tale termine, non sarà più possibile presentare modifiche statutarie, programmi politici e documenti programmatici e gestionali;
 - b) per una data risalente ad almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del Congresso Nazionale, dovranno essere presentate presso la sede nazionale FIAIP, le candidature alle cariche elettive, in forma scritta complete delle generalità dei candidati e con la specificazione della carica alla quale ci si intende candidare;
 - c) tutte le cariche elettive del Congresso Nazionale, e più precisamente:
 - Presidente Nazionale
 - Vice Presidente Nazionale Vicario
 - Vice Presidenti
 - Segretario Nazionale
 - Tesoriere Nazionalepotranno essere ricoperte per non più di due incarichi consecutivi completi nel medesimo ruolo;

- d) Le elezioni si svolgono nel modo seguente:
- d.1 Il Presidente Nazionale uscente tiene la propria relazione;
 - d.2 La Commissione Elettorale, eletta ai sensi dell'art. 44 verifica la regolarità delle candidature, escludendo inappellabilmente coloro i quali non risultino eleggibili; oltre alla durata dell'iscrizione alla Federazione, lì dove prevista, sono motivi di non eleggibilità il non essere in regola con il versamento delle quote associative e gli altri motivi ostativi previsti dal presente Statuto;
 - d.3 La Commissione Elettorale compila quindi la lista dei candidati, ciascun candidato può poi prendere la parola nell'aula del Congresso a sostegno della propria candidatura.
 - d.4 Si procede quindi a scrutinio segreto con schede di colore diverso per le singole cariche per un totale di schede pari al numero delle cariche da eleggere con specifica intestazione del votante individuato come Consigliere Nazionale e/o Delegato.
 - d.5 Ai Consiglieri Nazionali votanti sono consegnate una scheda per tipo per il totale delle cariche da eleggere, ognuna valevole per un voto.
 - d.6 Ai Delegati votanti sono consegnate una scheda per tipo per il totale delle cariche da eleggere, ognuna valevole tanti voti pari al numero degli associati che il Delegato rappresenta.
 - d.7 La Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede.
 - d.8 Nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia disposto che la votazione avvenga con sistemi informatici ed elettronici si procederà secondo il sistema prescelto, sempre fatto salvo il principio della segretezza del voto.
 - d.9 Successivamente, il Presidente del Congresso procede alla proclamazione di coloro che, avendo ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno essere stati eletti.
 - d.10 A parità di voti, per qualsiasi carica, prevarrà e risulterà eletto il candidato che vanta maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

ART. 46

- 1 Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del Congresso Nazionale il Presidente Regionale in carica deve convocare il Consiglio Regionale per attuare le elezioni di cui agli artt. 25 e 29. Eventuali sostituzioni delle cariche durante il periodo tra un Congresso Nazionale e l'altro, saranno attuate limitatamente al periodo che rimane fino alla conclusione del quadriennio medesimo.

CAPO XII

ART. 47

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti. Dei tre effettivi, due sono associati della Federazione che non ricoprono cariche statutarie, e un membro esterno alla Federazione che sia avvocato patrocinante in Cassazione o un magistrato. Dei due supplenti uno sarà un associato e l'altro esperto in materia giuridica con la stessa qualifica richiesta per il componente effettivo. Potranno essere eletti alla carica di Probiviro gli associati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione alla Federazione non inferiore a dieci anni. Il Collegio è eletto dal Consiglio Nazionale. Dura in carica fino al nuovo Congresso e viene convocato, per la prima volta, entro gg. 30 (trenta) dalla sua elezione, dal Segretario Nazionale, con le stesse modalità previste dall'art. 13. I Probiviri sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- 2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

- 3 Le adunanze successive, convocate dal Presidente, con le stesse modalità previste all'art. 13, sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.
- 4 E' consentita la facoltà di astensione motivata, da parte del componente associato, da esercitarsi prima dell'avvio del procedimento. In tale ipotesi, si procede alla sostituzione con il componente supplente. Non è consentita l'astensione al momento del voto sulla deliberazione.
- 5 I componenti del Collegio hanno l'obbligo del segreto e sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 51 del cod. proc. civ., nel qual caso saranno tenuti all'astensione nel giudicare la specifica controversia e in Collegio siederà il componente supplente.

ART. 48

- 1 Il Collegio dei Probiviri:
 - a) Giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi ai sensi degli artt. 5 comma 9, 19 comma f-5 e 31 del presente Statuto dai Consigli Regionali e dal Consiglio Nazionale. Si applica la procedura prevista dall'art. 5 comma 9-10-11-12-13 dello Statuto.

Il procedimento potrà concludersi con la conferma della sanzione o con il proscioglimento.
 - b) Decide le controversie tra associati.
 - c) Decide le controversie tra associati e Federazione che non rientrino nei poteri disciplinari accordati ad altri organi federali dal presente Statuto.
 - d) Decide le controversie non di carattere disciplinare tra cariche federative, tra organi della Federazione e tra cariche federative e organi.
 - e) I Probiviri giudicano secondo equità e le decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e non sono impugnabili.
 - f) Ha potere consultivo non vincolante nei procedimenti disciplinari che si svolgano innanzi a qualsiasi organo della Federazione.
 - g) Ha potere consultivo vincolante sulla interpretazione delle norme statutarie.
 - h) Verifica e fornisce pareri circa l'applicazione e interpretazione del Codice Deontologico.
 - i) Il componente del Collegio che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni consecutive decadrà dalla carica.
 - l) In caso di morte, rinuncia, decadenza di un componente, subentrano i supplenti, ciascuno per la propria veste e nella prima riunione del Consiglio Nazionale si procederà alle nomine necessarie per reintegrare il Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
 - m) In caso di procedimento riguardante un componente del collegio, lo stesso è sostituito per tutta la durata del procedimento, e limitatamente ad esso, da un componente supplente, con delibera del collegio. La suddetta sostituzione verrà deliberata anche nella ipotesi di cui alla lettera "f".
 - n) I Probiviri delle loro riunioni devono redigere processo verbale riportato in apposito registro e sono tenuti al segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

CAPO XIII
ART. 49
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Nazionale;
- 2 Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti: almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia;
- 3 Il componente eletto più anziano convoca tempestivamente il Collegio dei Revisori che, insediatosi, nomina il Presidente e il Segretario;
- 4 I Revisori dei Conti non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa e restano in carica 4 (quattro) anni e comunque sino alle nuove nomine da effettuarsi nella prima riunione del Consiglio Nazionale successiva al Congresso Nazionale;
- 5 Si riuniscono almeno ogni trimestre e il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio;
- 6 In caso di morte, rinuncia, decadenza di un revisore subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di iscrizione alla Federazione per quanto riguarda gli associati. Nella prima riunione del Consiglio Nazionale si procederà alle nomine necessarie per reintegrare il Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;
- 7 I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione amministrativa della Federazione e la contabilità tenuta dal Tesoriere Nazionale vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertando la regolare tenuta della contabilità; devono altresì accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;
- 8 Redigono la relazione al conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- 9 I Revisori dei Conti devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- 10 Le deliberazioni dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta e delle riunioni deve redigersi processo verbale. Il Revisore dei Conti dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso;
- 11 I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, in attuazione di apposito regolamento interno fissato dal Collegio stesso, assicurando la presenza di almeno un revisore a dette riunioni;
- 12 I revisori possono operare anche individualmente compilando il verbale da trascrivere sempre nell'apposito libro.

CAPO XIV
ART. 50
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

- 1 Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento della Federazione nomina i liquidatori, ne stabilisce i poteri e approva le norme secondo le quali il fondo comune deve essere destinato, osservate le disposizioni di legge. Per lo scioglimento della Federazione occorre la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

- 2 In caso di scioglimento il patrimonio della associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- I. Tutti i candidati a cariche federative locali o nazionali devono unitamente alla propria candidatura attestare sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per la permanenza nel ruolo di cui alla legge 39/1989 e dal D.P.R. 28/7/2000 n. 287 (Albo U.I.C.) e successive modificazioni e integrazioni e si impegnano a garantire rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi;
- II. Tutte le elezioni a qualsiasi carica federativa locale o nazionale si svolgono a scrutinio segreto;
- III. Ogni incarico federativo è svolto dagli associati gratuitamente salvo quanto disposto all'art. 8 del presente Statuto;
- IV. Tutti gli associati hanno l'obbligo di astenersi allorché l'organo di cui eventualmente facciano parte debba deliberare su questioni riguardanti la propria persona e non verranno conteggiati ai fini della valutazione delle maggioranze prescritte;
- V. Ogni organo della Federazione potrà al proprio interno nominare commissioni anche a fini disciplinari, gruppi di studio, stabilire regolamenti e mansionari interni, il tutto non in contrasto con le norme fissate dal presente Statuto e sempre senza alcun onere aggiuntivo per la Federazione e nel rispetto dei principi fondanti della FIAIP e posti a base del presente Statuto;
- VI. Il Consiglio Nazionale è delegato a porre in atto tutti gli aggiustamenti formali dello Statuto, derivanti dalle modifiche statutarie approvate, senza che questo costituisca motivo di variazione sostanziale delle norme dello Statuto così come modificate con verbale notarile; è altresì delegato a deliberare gli eventuali regolamenti della Federazione e di esecuzione dello Statuto (art. 35);
- VII. Tutte le convocazioni in qualunque occasione ad assemblee, riunioni, comitati e per qualsivoglia organo collegiale, nel rispetto dei termini previsti, potranno essere effettuate a mezzo fax, e-mail, o qualunque altro mezzo sempre che sia idoneo a dimostrare la ricezione della comunicazione da parte del destinatario;
- VIII. Il presente Statuto abroga espressamente il precedente ed entra in vigore dal momento della sua approvazione;
- IX. Per quanto riguarda eventuali cariche statutarie non previste dal precedente Statuto, solo in occasione del Congresso Nazionale che approva il nuovo Statuto le candidature alle suddette cariche saranno accettate nei tempi e nei modi fissati dalla Commissione Elettorale;
- X. Le candidature per le cariche soppresse saranno ritenute poste nel nulla.